

ATTO GIURIDICO

a cura di
Giuseppe Lorini



Editrice Adriatica D.A.

Prima stampa 2002

ISBN 978-88-96633-20-5

© Editrice Adriatica Divisione Arte Srl 2012

Via Andrea da Bari, 121 - 70121 Bari

Tel./Fax 0805210078

www.divisioneartesrl.it

mauriziomacinagrossa@virgilio.it

Fotocomposizione e stampa: La Matrice - Bari

INDICE

Giuseppe Lorini, *L'atto giuridico nella filosofia dell'atto* XIII-XXXI

[1.] Silvana Castignone, <i>Atti giuridici performativi</i>	1-28
1. I performativi	3
2. La teoria di J. L. Austin	4
2.1. Enunciati assertivi ed enunciati performativi	4
2.2. La distinzione che svanisce	8
3. Diritto e magia	10
3.1. Religione, magia, diritto nella Roma arcaica secondo Axel Hägerström.	10
3.2. Gli imperativi performativi di Karl Olivecrona	12
4. Alf Ross e gli "atti normativi"	17
4.1. La "fallacia performativa"	17
4.2. Gli atti normativi	18
5. Olivecrona <i>versus</i> Ross: la difesa dei performativi	23
Riferimenti bibliografici.	27
[2.] Amedeo G. Conte, <i>Atto performativo: il concetto di performatività nella filosofia dell'atto giuridico</i>	29-108
0. Performatività: un nuovo <i>Idealtypus</i> per la filosofia dell'atto giuridico	34
1. Performatività: il <i>concetto di genere</i>	36
1.1. Il fenomeno dei performativi	36
1.2. Quattro momenti della teoria della performatività	41
1.2.1. Due <i>prefigurazioni</i> della teoria della performatività: Leonardus Lessius ed Erwin Koschmieder	41
1.2.1.1. Performatività in Leonardus Lessius	41

1.2.1.2. Performatività in Erwin Koschmieder.	45
1.2.2. Due <i>configurazioni</i> della teoria della performatività: Émile Benveniste e John Langshaw Austin	47
1.2.2.1. Performatività in Émile Benveniste	47
1.2.2.2. Performatività in John Langshaw Austin	48
2. Performatività: fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di genere	53
2.0. <i>Sei prove</i> della fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i>	53
2.1. <i>Prima prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due verbi ‘incriminare’ e ‘criminalizzare’	53
2.2. <i>Seconda prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due verbi ‘rifiutare’ e ‘refutare’.	54
2.3. <i>Terza prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due verbi ‘domandare’ e ‘interrogare’	56
2.4. <i>Quarta prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due verbi affini: latino ‘ <i>detestari</i> ’ e italiano ‘detestare’.	56
2.5. <i>Quinta prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due sensi del verbo ‘diffidare’.	58
2.6. <i>Sesta prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>performatività</i> nella comparazione dei due sensi del verbo ‘citare’.	59
3. Performatività: tre concetti di specie (theticità, anareticità, rheticità). Tipologia dei performativi	60
3.1. Tre dicotomie.	60
3.1.0. Introduzione.	60
3.1.1. Prima dicotomia: <i>thetico vs. non-thetico</i>	62
3.1.1.0. Introduzione	62
3.1.1.1. Verbi performativi <i>thetic</i> i	63
3.1.1.2. Verbi performativi <i>non-thetico</i>	64

3.1.2.	Seconda dicotomía: <i>anairetico vs. non-anairetico</i>	66
3.1.2.1.	Verbi performativi <i>thetic</i> <i>anairetici</i>	66
3.1.2.2.	Verbi performativi <i>thetic</i> <i>non-anairetici</i>	67
3.1.3.	Terza dicotomía: <i>rhetico vs. non-rhetico</i>	68
3.1.3.0.	Introduzione	68
3.1.3.1.	Verbi performativi <i>non-thetic</i> <i>rhetici</i>	68
3.1.3.2.	Verbi performativi <i>non-thetic</i> <i>non-rhetici</i>	69
3.2.	Tipologia tetradica dei verbi performativi ...	69
3.2.1.	I quattro concetti terminali delle tre dicotomie	69
3.2.2.	La <i>tétrade</i> dei performativi	70
4.	Performatività: fecondità euristica ed ermeneutica dei tre concetti di specie (<i>theticità</i>, <i>anaireticitá</i>, <i>rheticità</i>).	71
4.0.	Introduzione	71
4.1.	Fecondità euristica ed ermeneutica del <i>primo</i> dei tre concetti di specie: il concetto di <i>theticità</i>	72
4.1.0.	<i>Quattro prove</i> della fecondità del concetto di <i>theticità</i>	72
4.1.1.	<i>Prima prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>theticità</i> nella comparazione dei due verbi 'accusare' e 'criticare'	73
4.1.2.	<i>Seconda prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>theticità</i> nella comparazione dei due verbi 'accusare' e 'biasimare'	73
4.1.3.	<i>Terza prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>theticità</i> nella comparazione dei due verbi 'demandare' e 'domandare'	74
4.1.4.	<i>Quarta prova</i> : fecondità euristica ed ermeneutica del concetto di <i>theticità</i> nella comparazione dei tre verbi 'pregiudicare', 'giudicare', 'aggiudicare'	74

4.2. Fecondità euristica ed ermeneutica del <i>secondo</i> dei tre concetti di specie: il concetto di <i>anaitreticità</i>	75
4.3. Fecondità euristica ed ermeneutica del <i>terzo</i> dei tre concetti di specie: il concetto di <i>rheticità</i> . .	77
5. L'atto di abrogazione	78
5.0. 'Abrogare', 'derogare', 'negare'	78
5.1. <i>Prima tesi</i> : performatività di 'abrogare', non-performatività di 'derogare'	79
5.2. <i>Seconda tesi</i> : theticità di 'abrogare', non-the- ticità di 'negare'	82
6. Condizioni di validità (validità pragmatica) dei performativi	83
6.0. Condizioni <i>praxeologiche</i> vs. condizioni <i>praxeonomiche</i>	83
6.1. Condizioni <i>praxeologiche</i> di validità (condi- zioni di validità <i>praxeologica</i>)	84
6.2. Condizioni <i>praxeonomiche</i> di validità (condi- zioni di validità <i>praxeonomica</i>)	85
6.3. Verità di atti. <i>Sprachwahrheit</i> vs. <i>Sachwahrheit</i>	87
7. Performatività e normatività	89
7.0. Normatività del performativo vs. performati- vità del normativo	89
7.1. La tesi della <i>normatività del performativo</i> . .	89
7.1.1. La tesi della <i>normatività del performa- tivo</i> in Karl Olivecrona	90
7.1.2. La tesi della <i>normatività del performa- tivo</i> in Alf Ross	91
7.2. La tesi della <i>performatività del normativo</i>	92
<i>Bibliografia</i>	95
[3.] Paolo Di Lucia, Cinque sensi di 'promessa'	109-124
0. Semantica vs. ontologia	111
1. Promessa quale entità analoga-ad-una-proposizione	113
2. Promessa quale enunciato	115
3. Promessa quale enunciazione	116

4.	Promessa quale <i>stato di cose</i>	117
5.	Promessa quale <i>evento</i>	119
[4.]	Giuseppe Lorini, <i>Atti giuridici istituzionali in Cesare Goretti</i>	125-147
1.	L'atto giuridico come atto istituzionale	127
2.	L'istituto giuridico come azione tipica	129
3.	La condizione di possibilità degli istituti giuridici: l' <i>a priori</i> giuridico.	132
3.1.	Gli schemi giuridici <i>a priori</i> in Cesare Goretti	133
3.1.1.	Lo schematismo giuridico di Cesare Goretti	133
3.1.2.	<i>Schemi</i> giuridici vs. <i>istituti</i> giuridici in Cesare Goretti	139
3.2.	Le categorie giuridiche in Cesare Goretti.	140
3.3.	Due <i>a priori</i> : l' <i>a priori</i> del <i>giuridico</i> in Cesare Goretti vs. l' <i>a priori giuridico</i> in Adolf Reinach	141
	<i>Riferimenti bibliografici</i>	145
[5.]	Luciano Musselli, "Actus in lingua codicis": <i>l'uso del termine 'actus' nel Codice di diritto canonico fra tradizione e secolarizzazione</i>	149-156
1.	Premessa storica	151
2.	L'atto giuridico nel <i>Codex</i> vigente	152
3.	Un cenno sull'atto amministrativo canonico e sulla sua disciplina codicistica	154
4.	Un sintetico cenno al codice di diritto canonico orientale	155
5.	Conclusione.	156
[6.]	Alba Negri, <i>L'atto negoziale deve essere giusto?</i>	157-218
1.	Nel mondo romano	160
2.	Nel mondo altomedioevale	169
3.	L'impostazione cristiana.	173
4.	La dottrina dell'Evo Medio: Civilisti e Canonisti	176
5.	Il contributo dei Teologi	183
6.	Il problema dell'usura	187

7. Gli Ebrei e il prestito	190
8. L'evoluzione dei secoli XIII e XIV: Teologi, Civilisti, Canonisti	196
9. Il mondo va avanti: l'età di Lutero e di Calvino	201
10. I compromessi della Controriforma	206
11. La Ragione, il Diritto, la Morale	210
12. La Fede, l'Etica, l'Economia	213
[7.] Lorenzo Passerini Glazel, <i>Il concetto di tipo nella teoria dell'atto giuridico: quattro dicotomie</i>	219-249
0. Introduzione	221
1. Prima dicotomia: tipi cognitivi vs. tipi normativi	222
1.0. Introduzione	222
1.1. Tipi cognitivi	223
1.2. Tipi normativi	227
2. Seconda dicotomia: tipi normativi <i>thetici</i> vs. tipi normativi <i>athetici</i>	229
2.0. Introduzione	229
2.1. Tipi normativi <i>thetici</i>	230
2.2. Tipi normativi <i>athetici</i>	230
3. Terza dicotomia: tipi cognitivi <i>athetici</i> vs. tipi cognitivi <i>thetici</i>	232
3.0. Introduzione	232
3.1. Tipi cognitivi <i>athetici</i>	232
3.2. Tipi cognitivi <i>thetici</i>	234
4. Quarta dicotomia: tipi <i>eidonomici</i> vs. tipi <i>eidologici</i>	237
4.0. Introduzione	237
4.1. Tipi <i>eidonomici</i>	238
4.2. Tipi <i>eidologici</i>	240
<i>Riferimenti bibliografici</i>	247
[8.] Marco Q. Silvi, <i>Declinazioni giuridiche del perdono</i>	251-281
0. Il contesto delle declinazioni giuridiche del perdono: concetto di perdono e giuridicità del perdono	253
0.0. Oggetto del presente saggio	253
0.1. Il concetto di perdono: rinuncia ad una pretesa alla rivalsa nascente da offesa	254

0.2. Giuridicità delle pretese alla rivalsa e giuridicità del perdono.	255
0.2.1. <i>Due</i> esempi di disciplina positiva delle pretese alla rivalsa nascenti da offese.	257
0.2.2. Giuridicità delle pretese alla rivalsa nascenti da offese e giuridicità del perdono in Giorgio Del Vecchio.	258
0.3. <i>Sei</i> declinazioni giuridiche del perdono: perdono giudiziale, grazia, purgazione della mora, remissione del debito, amnistia, dispensa.	260
1. Perdono giudiziale	261
1.0. <i>Due</i> forme di perdono giudiziale	261
1.1. <i>Prima forma</i> di perdono giudiziale (art.169, 2° comma Cod. pen.).	262
1.2. <i>Seconda forma</i> di perdono giudiziale (art.169, 1° comma Cod. pen.).	263
1.3. Le <i>due</i> forme di perdono giudiziale alla luce del concetto di perdono	264
2. Grazia	266
3. Purgazione della mora	268
3.1. Struttura normativa essenziale della purgazione della mora	268
3.2. Affinità tra purgazione della mora e perdono	269
4. Remissione del debito	269
5. Amnistia	270
5.1. Affinità tra amnistia e perdono	271
5.2. <i>Differentia specifica</i> tra amnistia e perdono	271
5.3. Presupposizioni dell'amnistia	274
6. Dispensa	275
6.0. Individuazione della struttura normativa essenziale della dispensa	276
6.1. Affinità tra dispensa e perdono	276
6.2. <i>Differentia specifica</i> tra dispensa e perdono.	277
<i>Riferimenti bibliografici</i>	279
Indice dei nomi	283-293

*Il concetto di tipo
nella teoria dell'atto giuridico:
quattro dicotomie*

0. Introduzione

1. Prima dicotomia: tipi cognitivi vs. tipi normativi

1.0. Introduzione

1.1. Tipi cognitivi

1.2. Tipi normativi

2. Seconda dicotomia: tipi normativi *thetic* vs. tipi normativi *athetic*

2.0. Introduzione

2.1. Tipi normativi *thetic*

2.2. Tipi normativi *athetic*

3. Terza dicotomia: tipi cognitivi *athetic* vs. tipi cognitivi *thetic*

3.0. Introduzione

3.1. Tipi cognitivi *athetic*

3.2. Tipi cognitivi *thetic*

4. Quarta dicotomia: tipi *eidonomici* vs. tipi *eidologici*

4.0. Introduzione

4.1. Tipi *eidonomici*

4.2. Tipi *eidologici*

Riferimenti bibliografici

Wo ich dem einzelnen rechtlichen Gebilde, das in irgendeiner Zeit real existiert, eine Prädikation zuerteile, kommt sie ihm nicht als diesem einzelnen zu, sondern als einem Gebilde solcher Art.

Quando io attribuisco alla singola struttura giuridica, realmente esistente in un momento determinato, una predicazione, la mia predicazione investe questa struttura giuridica non nella sua individuale singolarità, ma nella sua tipicità.

Adolf Reinach

0. INTRODUZIONE.

Il concetto di “tipo” non è un concetto semplice, unitario.

Nelle ricerche da me sinora svolte ho individuato sei concetti di tipo, tutti rilevanti per la teoria degli atti giuridici.

I sei concetti di tipo da me individuati sono:

- (i) il concetto di “prototipo”;
- (ii) il concetto di “tipo definito tramite definizione stipulativa”;
- (iii) il concetto di “tipo legale”;
- (iv) il concetto di “tipo sociale”;
- (v) il concetto di “tipo eidonomico”;
- (vi) il concetto di “tipo eidologico”.

Gli autori nei quali ho rintracciato questi sei concetti di tipo sono: Amedeo G. Conte, Giorgio De Nova, Paolo Di Lucia, Adolf Reinach, Eleanor Rosch, Rodolfo Sacco e Uberto Scarpelli.¹

¹ Non in tutti questi autori appare il termine ‘tipo’ od un termine ad esso affine: oggetto della mia indagine sono infatti *concetti*, non *termini*.

Ho ordinato i sei concetti di tipo attraverso quattro successive dicotomie.

Enumero le mie quattro dicotomie:

- (i) *Prima dicotomia: tipi cognitivi vs. tipi normativi.*
- (ii) *Seconda dicotomia: tipi normativi *thetic* vs. tipi normativi *athetic*.*
- (iii) *Terza dicotomia: tipi cognitivi *athetic* vs. tipi cognitivi *thetic*.*
- (iv) *Quarta dicotomia: tipi *eidonomic* vs. tipi *eidologic*.*

A queste quattro dicotomie sono dedicate le quattro parti di questo saggio.

Uno schema sinottico della tipologia esadica dei concetti di tipo da me individuati è presentato alla fine del presente saggio (schema 3.).

1. PRIMA DICOTOMIA: TIPI *COGNITIVI* VS. TIPI *NORMATIVI*.

1.0. Introduzione.

La mia prima dicotomia è la dicotomia tra *tipi cognitivi* e *tipi normativi*.²

² Nel presente saggio, uso il sintagma 'tipo normativo' in un senso più ampio di quello in cui di tipi normativi parla Giorgio De Nova in: *Il tipo contrattuale*, 1974.

De Nova, nell'ambito della teoria dei tipi contrattuali, chiama "tipo normativo" il modello "cui si riferisce oggi la normativa nel significato che essa ha assunto a seguito delle evoluzioni interpretative" (Giorgio De Nova, *Il tipo contrattuale*, 1974, p. 140).

Io uso il sintagma 'tipo normativo' in un senso che è più vicino a quello che Giuseppe Zanarone attribuisce a Karl Larenz: "tipo normativo" è (nel senso che Zanarone attribuisce a Larenz) "qualsiasi modello che si proponga come orientamento dell'azione umana, quale che sia la fonte dei valori di cui viene caricato" (cfr. Giuseppe Zanarone, *La società a responsabilità limitata come "tipo" normativo*, 1985, p. 28 n.).

Più precisamente, io uso il sintagma 'tipo normativo' per fare riferimento a qualsiasi modello che si proponga come orientamento dell'azione umana e che sia (come illustrerò *sub* 2.) costituito da norme o regole, siano esse positivamente statuite *in* e *per* un ordinamento, siano esse, invece, indipendenti da ogni statuizione positiva.

Faccio notare che anche Zanarone, come De Nova, usa il sintagma 'tipo normativo' in un senso che è più ristretto rispetto al senso in cui esso è usato da Larenz e che (come afferma lo stesso Zanarone) risulta più vicino al concetto di "tipo legale": "l'espressione "tipo normativo" viene impiegata secondo l'accezione [...] in cui il sistema di valori assunto come quadro di riferimento è fornito dall'ordinamento

1.1. Tipi cognitivi.

1.1.1. Tipi *cognitivi* sono, ad esempio, quelli che la psicologa cognitivista americana Eleanor Rosch ha chiamato (nell'ambito di una ricerca sui processi cognitivi di categorizzazione) "*prototypes*" ("prototipi").

Le ricerche di Rosch (in quanto ricerche sui processi cognitivi di categorizzazione) sono circoscritte ai tipi *cognitivi*.

Il concetto di "prototipo" proposto da Eleanor Rosch può essere inteso in *due* sensi.

- (i) In un *primo senso*, il prototipo di una categoria è "l'esemplare più rappresentativo *comunemente* associato alla categoria", "la migliore istanza della categoria".³ In questo primo senso si dice, ad esempio, che la mela è il prototipo della categoria 'frutta'.
- (ii) In un *secondo senso*, il prototipo di una categoria è una mera rappresentazione mentale, la quale riunisce le caratteristiche *tipiche* della categoria ma non corrisponde necessariamente ad un esemplare reale della categoria. In questo secondo senso il prototipo è, dunque, *non* un'istanza reale, bensì un'immagine mentale, uno schema cognitivo che rappresenta le proprietà più tipiche della categoria.⁴

positivo e per la quale dunque [...] sarebbe forse più opportuno parlare di "tipo legale" (cfr. Giuseppe Zanon, *La società a responsabilità limitata come "tipo" normativo*, 1985, p. 28 n.).

Di tipi normativi ha parlato, in un contesto differente, il filosofo della medicina Georges Canguilhem: in particolare (occupandosi della distinzione tra lo stato "normale" e lo stato "patologico" di un organismo vivente), Canguilhem ha introdotto il concetto di "*tipo normativo di vita*" ["*type normatif de vie*"] (cfr. Georges Canguilhem, *Le normal et le pathologique*, 1943, ⁸1999, p. 85).

Per una singolare coincidenza, 'cognitivo' e 'normativo' (che designano concetti opposti) sono etimologicamente affini. Come segnala Amedeo G. Conte, infatti, il sostantivo latino '*norma*' deriva dal greco γνώμων *gnōmon*, il quale è etimologicamente connesso al verbo greco γιγνώσκειν *gignōskein*; il verbo greco γιγνώσκειν *gignōskein* è, a sua volta, affine al verbo latino '*cognoscere*', dal quale deriva l'aggettivo 'cognitivo' (cfr. Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988, ²1995, p. 398).

³ Cfr. Georges Kleiber, *La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical*, 1990, p. 49.

⁴ Si potrebbe affermare (utilizzando il paradigma: intensione vs. estensione) che il *primo senso* del concetto di prototipo sia un senso *estensionale*: in questo

Sia che il concetto di “prototipo” venga inteso nel *primo senso* (prototipo come esemplare più rappresentativo di una categoria), sia che esso venga inteso nel *secondo senso* (prototipo come immagine mentale della categoria), l’idea fondamentale della teoria dei prototipi è che le categorie abbiano una “struttura interna”, la quale si costituisce attorno ad un elemento di riferimento centrale che si identifica con il prototipo della categoria.

Scrivono Eleanor Rosch:

*Many natural categories are internally structured into a prototype (clearest cases, best examples) of the category with nonprototype members tending towards an order from better to poorer examples.*⁵

Le categorie naturali hanno una struttura interna composta da un prototipo (caso più evidente, miglior esempio) della categoria e da membri non-prototipici disposti in un ordine che va dagli esemplari migliori agli esemplari meno buoni.

1.1.2. Il prototipo di una categoria costituisce, dunque, il “*punto di riferimento cognitivo*” [“*cognitive reference point*”] in base al quale viene valutata l’appartenenza alla categoria: la categorizzazione di un esemplare della categoria viene compiuta sulla base del grado maggiore o minore di somiglianza con il prototipo, ossia sulla base della maggiore o minore presenza di proprietà *tipiche* della categoria nell’esemplare preso in considerazione.⁶

Dal momento che l’appartenenza alla categoria viene valutata in base al grado di somiglianza con il prototipo, vi è scalarità tanto nella rappresentatività, nella *prototipicità* degli esemplari della categoria, quanto nel loro *grado di appartenenza* alla categoria.

La mela, ad esempio, appartiene in maniera evidente alla categoria “frutta”, in quanto è un elemento *prototipico* della categoria.

primo senso, il prototipo è, infatti, concepito come uno degli elementi (il migliore, il più rappresentativo) che compongono l’*estensione* di una categoria.

Correlativamente, il *secondo senso* del concetto di prototipo è, invece, un senso *intensionale*: il prototipo è infatti concepito, in questo secondo senso, come una rappresentazione mentale del concetto stesso, dell’*intensione* della categoria.

⁵ Eleanor Rosch, *Cognitive Reference Points*, 1975, p. 544.

⁶ Cfr. Georges Kleiber, *La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical*, 1990, p. 57.

Al contrario, il grado di appartenenza dell'oliva alla categoria "frutta" è un grado di appartenenza piuttosto basso: l'oliva è un "caso marginale" della categoria "frutta", in quanto presenta pochi dei tratti tipici di questa categoria.⁷

1.1.3. A quanto mi risulta, Eleanor Rosch non ha fatto riferimento, nei suoi lavori dedicati alla teoria dei prototipi, a prototipi *normativi*; *a fortiori*, non ha nominato prototipi *di atti giuridici*.⁸ Esistono, tuttavia, diverse occorrenze del concetto di "prototipo" usato in riferimento ad *atti giuridici*. In particolare, nel libro di Paolo Di Lucia: *L'universale della promessa*, 1997, ho trovato ben *cinque* occorrenze del termine 'prototipo' usato (non solo da Di Lucia, ma anche da autori che Di Lucia cita) in riferimento ad *atti giuridici*.

(i) *Prima occorrenza*: esponendo una delle domande che stanno alla base del suo lavoro sull'atto giuridico della promessa Paolo Di Lucia scrive:

mi domando se e in quale senso la promessa sia l'atto giuridico per antonomasia, il *prototipo* dell'atto giuridico.⁹

(ii) *Seconda occorrenza*: Paolo Di Lucia attribuisce al fenomenologo tedesco Adolf Reinach (al quale si deve uno dei momenti fondamentali della teoria degli atti giuridici) la tesi secondo la quale la promessa è il prototipo dell'atto giuridico. Scrive Di Lucia:

⁷ All'idea della prototipicità e della scalarità dell'appartenenza ad una categoria è strettamente connesso il tema della *atipicità*: la teoria dei prototipi ammette, infatti, che anche degli esemplari *atipici* possano essere riconosciuti come elementi di una categoria.

Nel presente saggio non mi occuperò del tema della *atipicità*.

Potrebbe, tuttavia, rivelarsi feconda per la teoria degli atti giuridici una ricerca che si ponga il problema della valenza della *atipicità* (non solo in relazione a tipi cognitivi, ma anche) in relazione a tipi normativi.

⁸ Segnalo, tuttavia, che, in uno degli esperimenti riportati in *Cognitive Representations of Semantic Categories*, Eleanor Rosch ha utilizzato il concetto di prototipo in riferimento ad una categoria (non di atti giuridici, ma) di fenomeni istituzionali: la categoria degli sport (cfr. Eleanor Rosch, *Cognitive Representations of Semantic Categories*, 1975).

⁹ Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 10.

Secondo Reinach la promessa è l'atto giuridico per antonomasia, l'*Ur-Akt* dell'esperienza giuridica [...]. La promessa è il *prototipo* dell'atto sociale-giuridico.¹⁰

- (iii) *Terza occorrenza*: Paolo Di Lucia segnala che la tesi di Reinach, secondo la quale l'atto della promessa è il prototipo degli atti giuridici universali, è sviluppata dal giurista tedesco Karl Larenz. Scrive Di Lucia:

Il più coerente sviluppo della tesi di Reinach, secondo la quale l'atto della promessa è il *prototipo* degli atti giuridici universali, è nella teoria dei fatti giuridici originari [*originäre Rechtssachverhalte*] del giurista tedesco Karl Larenz.¹¹

- (iv) *Quarta occorrenza*: alla tesi di Reinach, secondo la quale l'atto della promessa è il prototipo degli atti giuridici universali, Paolo Di Lucia obietta: “non universalmente un atto linguistico è considerato l'*Ur-Akt* della giuridicità.” A sostegno della sua obiezione Di Lucia cita un *exemplum contrarium* (un *exemplum* contrario alla tesi di Reinach) che ricava dal volume del romanista Antonio Carcaterra: *Lezioni istituzionali di diritto romano*, 1972. Cita Di Lucia:

Il *potlatch* è un'istituzione delle società del Nord America, scoperta e studiata nel 1919 da Davy (*La foi jurée*), e successivamente da Mauss [...]. Esso è ormai considerato dai sociologi come il *prototipo* delle obbligazioni.¹²

- (v) *Quinta occorrenza*: a sostegno della “giuridicità” del *potlatch*, Di Lucia cita, in una nota, un passo di Oswald Ducrot, *Dire et ne pas dire*, 1972, nel quale Ducrot attribuisce all'antropologo francese Marcel Mauss la tesi secondo la quale

*le prototype du don est l'institution du potlatch.*¹³

il *prototipo* del dono è l'istituzione del *potlatch*.

¹⁰ Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 140.

¹¹ Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 144.

¹² Antonio Carcaterra, *Lezioni istituzionali di diritto romano*, 1972, pp. 196-198 (cfr. Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 149).

¹³ Oswald Ducrot, *Dire et ne pas dire*, 1972, p. 79; trad. it.: *Dire e non dire*, 1979, pp. 88-89 (cfr. Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 149). Questa citazione è rilevante in quanto in essa (a differenza di quel che avviene nelle

Un altro esempio di tipo cognitivo (sul quale non mi dilungherò ulteriormente nell'ambito del presente saggio) è il *tipo ideale* [*Idealtypus*] di Max Weber.

1.2. Tipi normativi.

Dal concetto di “tipo *cognitivo*” (di cui sono esempio i prototipi) distinguo il concetto di “tipo *normativo*”.

Tipi normativi sono, ad esempio, i “*tipi legali*”.

Il concetto di “tipo legale” è un concetto ampiamente studiato, già a partire dagli inizi del secolo, nell'ambito della dottrina italiana dei contratti.

Lo stesso *Codice civile* italiano attuale (art. 1322, comma 2) fa esplicitamente riferimento alle specifiche figure contrattuali in termini di “tipi”:

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai *tipi* aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

I “tipi aventi una disciplina particolare”, ai quali il codice fa riferimento, vengono chiamati in dottrina “*tipi legali*”.

Tipi legali sono, dunque, quelle figure contrattuali che sono specificamente disciplinate o dal codice civile (libro quarto, titolo III: *Dei singoli contratti*), o da leggi successive (leggi speciali o leggi complementari).¹⁴

citazioni precedenti) non si parla di un atto giuridico quale prototipo della categoria generale “atto giuridico”, ma si parla di un atto (il *potlatch*) che è prototipo di un atto giuridico particolare (il dono).

Questa citazione attesta, dunque, che il concetto di “prototipo”, in quanto strumento concettuale, può essere utilizzato (in relazione ad atti giuridici) sia (i) al livello della categoria generale (*sovraordinata*): “atto giuridico”, sia (ii) al livello delle singole categorie (*subordinate*) di atti giuridici particolari (dono, vendita, locazione, ecc.). Al livello (sovraordinato) della categoria: “atto giuridico”, si dice, ad esempio, che la promessa è il *prototipo* dell'atto giuridico; al livello (subordinato) delle singole categorie di atti giuridici particolari si dice, ad esempio, che il *potlatch* è il prototipo di quel particolare atto giuridico che è il dono.

¹⁴ Vi è differenza, tuttavia, tra i tipi contrattuali che dalla legge sono disciplinati in maniera organica e completa e i tipi contrattuali che sono solamente nominati nel testo di una legge: per questi ultimi non si parla, in genere, di “tipi legali”, bensì di “contratti nominati”.

Esempi di tipi legali sono il tipo contrattuale “vendita” e il tipo contrattuale “locazione”.

Degli autori che si sono occupati di tipi contrattuali¹⁵ io citerò due che ritengo particolarmente rappresentativi (in quanto hanno affrontato il tema dei tipi contrattuali richiamando l’attenzione su concetti di “tipo” e di “tipicità” differenti dal concetto tradizionale di “tipo legale”): Giorgio De Nova e Rodolfo Sacco.¹⁶

(i) Rodolfo Sacco, ad esempio, in: *Il contratto*, 1975, scrive:

La tipizzazione più importante è [...] quella che si svolge tra la categoria (superiore) del contratto e quella (inferiore) dei *tipi legali* nominati.¹⁷

¹⁵ Giorgio De Nova cita, ad esempio, Ageo Arcangeli, Giuseppe Messina, Isidoro La Lumia, Antonio Scialoja, Francesco Carnelutti, Gino De Gennaro.

È interessante notare che, sebbene sia il regime contrattuale dell’attuale codice civile italiano, sia il regime contrattuale dell’attuale *Code civil* francese traggano origine dal regime contrattuale inaugurato dal *Code Napoléon* del 1804, ciononostante il tema della *tipicità* (e della *atipicità*) dei contratti, ampiamente dibattuto nella dottrina italiana, è affrontato solo sporadicamente dalla dottrina francese.

La dottrina francese fa raramente uso del concetto di “tipo contrattuale”, e si limita a designare: (i) “*contrats spéciaux*” i *tipi contrattuali* che sono disciplinati dal *code civil*; (ii) “*contrats nommés*” i *tipi contrattuali* che sono nominati e disciplinati dal legislatore o dalla prassi sociale e giurisprudenziale; (iii) “*contrats innomés*” quei *contratti individuali* che non sono riconducibili in maniera univoca ad uno dei tipi contrattuali compresi nell’insieme dei *contrats spéciaux* e dei *contrats nommés*; (iv) “*contrats sui generis*” quei contratti i quali non solo non sono riconducibili a nessuno dei tipi contrattuali compresi nell’insieme dei *contrats spéciaux* e dei *contrats nommés*, ma hanno anche la vocazione a costituire un tipo contrattuale nuovo.

¹⁶ In particolare Rodolfo Sacco ha non soltanto distinto i *tipi legali* dai *tipi sociali* e dai *tipi giurisprudenziali*, ma ha anche formulato, in sede di diritto comparato, il concetto di “*criptotipo*” o “*crittotipo*” giuridico, concetto che egli mutua, applicandolo al diritto, dal linguista e antropologo americano Benjamin L. Whorf (cfr., in particolare: Rodolfo Sacco, *Crittotipo*, 1989; Rodolfo Sacco, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit*, 1991; Benjamin L. Whorf, *Language, Thought, and Reality*, 1956).

Giorgio De Nova ha, invece, proposto la riformulazione del tradizionale concetto di “tipo legale” in termini di “metodo tipologico”: egli sostiene, infatti, facendo riferimento al paradigma: *tipo* (elastico) vs. *concetto* (anelastico) (paradigma che sta alla base del metodo tipologico), che il tradizionale concetto di “tipo legale” andrebbe classificato nella categoria dei *concetti* piuttosto che nella categoria dei *tipi*, e asserisce che la concezione tradizionale del tipo legale non aderisce alla realtà concreta della prassi contrattuale e giurisprudenziale.

¹⁷ Rodolfo Sacco, *Il contratto*, 1975, p. 804.

- (ii) Giorgio De Nova ha dedicato il volume: *Il tipo contrattuale*, 1974, ad una critica della concezione tradizionale dei tipi legali.

Sebbene De Nova critichi una *concezione* dei tipi legali, non per questo egli nega l'esistenza del *concetto* di "tipo legale".

De Nova critica, in particolare, la concezione dei tipi legali sulla quale si fonda un atteggiamento dominante nella giurisprudenza italiana: l'atteggiamento della riconduzione di un *contratto innominato* (ossia un tipo di contratto il quale non è nominato dal legislatore, né nel codice civile, né in leggi successive, e che, dunque, dal legislatore non è ancora stato disciplinato) ad un tipo legale (espressamente disciplinato dal legislatore). Scrive De Nova:

Il contratto, pur dichiarato innominato, viene ricondotto ad un *tipo legale*.¹⁸

De Nova sostiene, poco oltre, che tale atteggiamento

finisce per togliere peso ai già rari casi in cui si fa riferimento al contratto innominato e per limitare la rilevanza dei tipi sociali e dei tipi giurisprudenziali, i cui *nomina* risultano spesso essere piuttosto l'eco delle prime controversie sulla loro natura, poi superate da una consolidata riduzione ad un *tipo legale*.¹⁹

2. SECONDA DICOTOMIA: TIPI NORMATIVI *THETICI* VS. TIPI NORMATIVI *ATHETICI*.

2.0. Introduzione.

Nel passo che ho appena citato (alla fine del § 1.3.), Giorgio De Nova contrappone al concetto di "tipo *legale*" i due concetti di "tipo *sociale*" e di "tipo *giurisprudenziale*". Nel presente numero 2. propongo di distinguere il tipo *legale* dal tipo *sociale* (i quali sono entrambi tipi normativi) in base all'opposizione tra i due tratti complementari della *theticità* e della *atheticità*.²⁰

¹⁸ Giorgio De Nova, *Il tipo contrattuale*, 1974, p. 22.

¹⁹ Giorgio De Nova, *Il tipo contrattuale*, 1974, p. 23.

²⁰ I termini '*thetico*' e '*theticità*' sono stati utilizzati, nell'ambito della teoria degli atti linguistici, della teoria degli atti sociali e della teoria dei fenomeni istituzionali, in riferimento ad entità differenti, con sensi (e con grafie) differenti.

2.1. Tipi normativi *thetic*.

Nella prima parte del presente saggio, al fine di illustrare la distinzione tra tipi *cognitivi* e tipi *normativi*, ho portato come esempio paradigmatico (prototipico) di tipo normativo, il concetto di “tipo legale”.

Il tipo *legale* è un tipo il quale è *theticamente* istituito da regole: esso è istituito dalla legge, ossia da regole positivamente, *theticamente* statuite *in e per* un ordinamento.

Poiché il tipo legale è *theticamente* istituito da regole, propongo di chiamarlo *tipo normativo thetico*.

Tuttavia, sebbene io abbia presentato come esempio paradigmatico di tipo normativo un tipo (il tipo legale) il quale è *istituito da* regole, la categoria dei tipi normativi non comprende solo tipi i quali siano istituiti da regole, non comprende solo tipi *thetic*.

2.2. Tipi normativi *athetic*.

Accanto a tipi normativi *thetic*, ossia tipi normativi istituiti da regole, dei quali il tipo legale è un esempio, possono darsi, infatti, in maniera apparentemente paradossale, tipi normativi *athetic*, ossia tipi normativi *non* istituiti da regole, dei quali è un esempio il *tipo sociale*.

Il tipo *sociale*, pur non essendo istituito da regole, è un tipo *normativo*: il tipo sociale, infatti, pur non essendo *istituito da* regole, è *costituito da* regole (regole la cui fonte è *extra-legale*).

Per una ricostruzione dei diversi sensi in cui è stato utilizzato il termine ‘theticità’ rimando a: Giuseppe Lorini, *Dimensioni giuridiche dell’istituzionale*, 2000.

Nel presente saggio, utilizzo il paradigma “thetic vs. athetic” in un senso simile al senso in cui esso è utilizzato da Amedeo G. Conte in: *Minima deontica*, 1988.

In *Minima deontica*, Conte definisce, ad esempio, la “validità sintattica *thetic*” come “la validità di *status deontici* la quale sia [...] costituita da un atto *thetic* di normazione”. Simmetricamente, Conte definisce la “validità sintattica *athetic*” come “la validità di *status deontici* la quale non sia il prodotto [...] d’un atto *thetic* di normazione” (Amedeo G. Conte, *Minima deontica*, 1988, ²1995, pp. 387-388).

Conte, tuttavia, in *Minima deontica*, predica la “theticità” e la “atheticità” della *validità*. Nel presente lavoro, io predico, invece, la “theticità” e la “atheticità” *non* della validità, ma di *tipi di atti giuridici*.

- (i) Rodolfo Sacco (nel volume: *Il contratto*, 1975) contrappone i tipi *sociali* ai tipi *legali*:

La pratica degli affari, convalidata e rispettata dai tribunali, ha creato e crea una serie di tipi, di origine *sociale* e giurisprudenziale, che si affiancano ai tipi *legali*.²¹

Sacco porta quali esempi di tipi sociali i contratti di *leasing* e di *factoring*, il contratto di pubblicità, il contratto di ingaggio, il contratto di stampa.

- (ii) Anche Emilio Betti, nella sua *Teoria generale del negozio giuridico*, ha caratterizzato la distinzione tra “tipicità *legislativa*” e “tipicità *sociale*” in termini simili:

Al posto della rigida *tipicità legislativa* imperniata sopra un numero chiuso di denominazioni subentra un'altra tipicità che adempie pur sempre il compito di limitare e indirizzare l'autonomia privata, ma, a paragone di quella, è assai più elastica nella configurazione dei tipi, e, in quanto si opera mediante rinvio alle valutazioni economiche o etiche della coscienza sociale, si potrebbe chiamare *tipicità sociale*.²²

Come Sacco afferma che l'origine dei tipi sociali risiede nella pratica degli affari e parla di “tipi di *origine sociale* e giurisprudenziale”, così, secondo Betti, la configurazione di tali tipi “si opera mediante rinvio alle valutazioni economiche o etiche della *coscienza sociale*.”

I tipi sociali (pur essendo *costituiti da regole*) non sono, dunque, *theticamente istituiti da regole* (non sono istituiti da leggi statuite *in e per* un ordinamento).

Poiché i tipi sociali *non sono theticamente istituiti da regole*, propongo di chiamarli “*tipi normativi atthetici*”.

Riepilogando, sia i *tipi legali*, sia i *tipi sociali* sono tipi normativi, sono tipi *costituiti da regole*, ma v'è una differenza:

- (i) Le regole di cui sono costituiti i tipi *legali* sono regole *theticamente* poste *in e per* un ordinamento. I tipi legali sono, dunque, tipi normativi i quali sono *theticamente istituiti da atti thetici* di normazione: sono tipi normativi *thetic*.

²¹ Rodolfo Sacco, *Il contratto*, 1975, p. 814.

²² Emilio Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, 1994, p. 192.

- (ii) Le regole da cui, invece, sono costituiti i tipi *sociali* sono regole simili alle norme di diritto consuetudinario o agli “usi”: si tratta di regole *athetiche*, di regole, cioè, le quali non sono theticamente statuite *in e per* un ordinamento, bensì *atheticamente* consolidate dal ripetersi di una determinata prassi in un determinato contesto sociale. I tipi sociali sono, dunque, (in quanto *costituiti di regole*) sì *tipi normativi*, ma *non* tipi normativi i quali siano *theticamente istituiti da* atti thetici di normazione: essi sono tipi normativi *athetici*.

3. TERZA DICOTOMIA: TIPI COGNITIVI *ATHETICI* VS. TIPI COGNITIVI *THETICI*.

3.0. Introduzione.

Nelle precedenti prime due parti del presente saggio ho esposto le mie prime due dicotomie. Attraverso di esse ho distinto, *in un primo momento*, i tipi *cognitivi* dai tipi *normativi*, e, *in un secondo momento* (all'interno della categoria dei tipi *normativi*), i tipi *normativi thetici* dai tipi *normativi athetici*.

Nella presente *terza parte*, mi domanderò se si possa introdurre la dicotomia *thetico vs. athetico* anche all'interno della categoria dei *tipi cognitivi*.

3.1. Tipi cognitivi *athetici*.

Nel *primo* dei due sensi in cui può essere inteso il concetto di “prototipo”, ho definito il prototipo come l'esemplare più rappresentativo *comunemente* associato ad una categoria.²³

Nel *secondo* dei due sensi (nel senso, cioè, secondo il quale il prototipo è *non* un istanza reale della categoria, bensì una rappresentazione mentale), ad essere “comunemente associate” alla categoria sono (*non* degli esemplari, bensì) delle proprietà: le proprietà tipiche della categoria.

²³ Cfr. Georges Kleiber, *La sémantique du prototype. Catégories et sens lexical*, 1990, p. 49.

Eleanor Rosch ha studiato in maniera approfondita le ragioni per le quali determinati esemplari o determinate proprietà vengono comunemente associate ad una categoria da un insieme di parlanti.

Vi sono due ordini di fattori che determinano la “prototipicità” di determinati esemplari, o la “tipicità” di determinate proprietà, all’interno di una categoria.

- (i) Il *primo ordine di ragioni* è legato alle proprietà oggettive degli *oggetti* categorizzati, del *contesto* in cui sono inseriti, e delle *strutture percettive* degli esseri umani (si è parlato, in relazione a questo primo ordine di ragioni, di “resistenza ontologica”, e di “autoqualificazione” degli oggetti).
- (ii) Il *secondo ordine di ragioni* è legato alla dimensione sociale, alla consolidazione e alla condivisione di un “*sapere prototipico condiviso*” (si è parlato, in relazione a questo secondo ordine di ragioni, di “intersoggettività trascendentale”).²⁴

In entrambi i casi a costituire il “tipo cognitivo”, il *prototipo* che identifica la categoria non è la statuizione di un platonico νομοθέτης *nomothētēs*, di un “legislatore” del linguaggio o della categorizzazione.²⁵

Il tipo cognitivo è costituito, piuttosto (se pur *a partire da* una “resistenza ontologica” della realtà), dalla consolidazione e dalla condivisione *sociale* di un sapere prototipico condiviso.

I *prototipi* sono, dunque, dei tipi *cognitivi* che hanno in comune con i tipi (*normativi*) *sociali* il fatto di non essere istituiti da un

²⁴ Il concetto di “*sapere prototipico condiviso*” è stato introdotto da R. W. Langacker (cfr. Georges Kleiber, *La sémantique du prototype. Catégorisation et sens lexical*, 1990, p. 49).

I concetti di “resistenza ontologica”, di “autoqualificazione degli oggetti”, e di “intersoggettività trascendentale” del sapere prototipico condiviso mi sono stati suggeriti da Giampaolo M. Azzoni (cfr. Lorenzo Passerini Glazel, *Teoria dei prototipi: linguistica, filosofia, diritto*, 1998). Il concetto di “resistenza ontologica” [“*Widerständigkeit*”] è un concetto di Max Scheler; il concetto di “intersoggettività trascendentale” [“*transzendente Inter-subjektivität*”] è un concetto di Edmund Husserl.

²⁵ Cfr. Platone, *Cratilo*. Il termine νομοθέτης *nomothētēs* usato da Platone nel *Cratilo* è composto da νόμος *nómos*, “legge”, e dalla radice **the-* di τίθημι *títhēmi*, “porre”, dalla quale deriva anche l’aggettivo ‘*thetico*’.

“legislatore” (rispettivamente linguistico o giuridico), ma di essersi, al contrario, costituiti sulla base della consolidazione di una prassi sociale.²⁶

In questo senso i prototipi sono *tipi cognitivi athetici*.

3.2. Tipi cognitivi thetici.

Dai tipi cognitivi *athetici* distinguerò ora i tipi cognitivi *thetici*.

Ho mostrato, *sub 2*. (*Tipi normativi thetici vs. tipi normativi athetici*), che esistono tipi *normativi thetici* e tipi *normativi athetici*.

Paradossalmente, anche i tipi *cognitivi* possono essere *thetici*: ad esempio, uno studioso, che ridefinisca (la ridefinizione è un concetto di Richard Robinson e di Uberto Scarpelli)²⁷ il contratto o un determinato tipo di contratto, *istituisce* un tipo cognitivo *thetico*.

3.2.1. In *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, ²1985, Uberto Scarpelli distingue *tre* tipi di *definizioni*: la “*definizione lessicale*”, la “*definizione stipulativa*” e la “*ridefinizione*”.

- (i) “*Definizione lessicale*” è quella definizione la quale serve “non per istituire significati, ma per determinare il significato in cui una espressione è stata o è di fatto usata da una persona o entro un certo gruppo o dai cultori di una disciplina, ecc.”²⁸
- (ii) “*Definizione stipulativa*” è, invece, secondo Scarpelli, quella definizione che sia “l’oggetto di una [...] convenzione o *stipulazione*.”²⁹

²⁶ In questo contesto il paradigma *codificazione vs. consolidazione*, formulato da Mario Enrico Viora, è concettualmente vicino al paradigma: *thetico vs. athetico* (cfr. Mario Enrico Viora, *Consolidazioni e codificazioni*, 1932, ³1967).

²⁷ Cfr. Richard Robinson, *Definition*, 1954; Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, ²1985

²⁸ Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, ²1985, p. 65.

²⁹ Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, ²1985, p. 64.

(iii) La “ridefinizione” è così definita:

Si ha una ridefinizione quando, rimanendo nell’ambito degli usi preesistenti, si determina in modo univoco e preciso il significato di una espressione, che in modo univoco e preciso non era usata. Si può estendere il nome di ‘ridefinizione’ anche al caso in cui si dà a una espressione un significato che essa non ha mai avuto, ma vicino al significato o alla gamma dei significati che negli usi precedenti aveva. La ridefinizione è, come la definizione stipulativa, oggetto di una scelta, ma trae un carattere speciale dalla detta parentela con gli usi preesistenti.³⁰

3.2.2. La differenza tra definizione stipulativa e ridefinizione è semplice: la ridefinizione è relativa ad usi preesistenti, mentre la definizione stipulativa *non* è relativa ad usi preesistenti.

Ma la definizione stipulativa e la ridefinizione hanno una caratteristica comune (la quale, secondo Scarpelli, le distingue dalla definizione lessicale): sia la definizione stipulativa sia la ridefinizione (a differenza della definizione lessicale) sono oggetto di un atto *thetico* di *stipulazione* linguistica: esse sono definizioni *thetiche*.

Di conseguenza, i *tipi cognitivi* i quali vengano definiti da uno studioso tramite una definizione stipulativa (o una ridefinizione) sono *tipi cognitivi thetici*.

Qualora, ad esempio, un giurista ridefinisca il concetto di “locazione”, egli istituisce *theticamente* un particolare tipo cognitivo dell’atto giuridico: “locazione”.

Ad essere oggetto di stipulazione, di *thésis*, sono, tuttavia, *non* regole *normative*, le quali stabiliscano che cosa costituisca un’istanziamento (o un’istanziamento valida) del tipo *normativo* di atto giuridico: “locazione”, bensì regole *semantico-cognitive* che stabiliscono che cosa, secondo il giurista, possa e debba essere denomi-

³⁰ Uberto Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, 1959, 21985, p. 66.

Sulle ridefinizioni hanno scritto, in relazione al diritto, anche Andrea Belvedere e Bice Mortara Garavelli. Cfr. Andrea Belvedere, *I poteri semiotici del legislatore (Alice e l’art. 12 Preleggi)*, 1997, p. 88; Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia*, 2001, pp. 11-12.

nato “locazione”, che cosa, cioè, sia riconducibile al tipo *cognitivo* dell’atto giuridico: “locazione” definito (*ridefinito*) dal giurista.³¹

3.2.3. Riepilogando, ho distinto, fino ad ora, *quattro* concetti di tipo: tipo cognitivo *thetico* (di cui sono esempi la ridefinizione e la definizione stipulativa di Uberto Scarpelli), tipo cognitivo *athetico* (di cui è esempio il prototipo di Eleanor Rosch), tipo normativo *thetico* (di cui è esempio il tipo legale di Rodolfo Sacco e di Giorgio De Nova) e tipo normativo *athetico* (di cui è esempio il tipo sociale di Rodolfo Sacco e di Giorgio De Nova).

Questi quattro concetti possono essere inseriti nelle quattro caselle del seguente schema combinatorio delle specie di tipo (schema 1.), costruito a partire dalla duplice contrapposizione: *tipicità cognitiva* vs. *tipicità normativa*; *tipicità thetica* vs. *tipicità athetica*.

³¹ Una prova ulteriore dell’esistenza di tipi cognitivi *thetic* è data dal concetto di “*Sollen thetic*” [“*Festsetzungssollen*”].

Il concetto di “*Sollen thetic*” [“*Festsetzungssollen*”] o “*Sollen logico*” [“*logisches Sollen*”] o “*Sollen noetico*” [“*gedankliches Sollen*”] è stato studiato, in particolare, da Herbert Spiegelberg, da Amedeo G. Conte e da Paolo Di Lucia (cfr. Herbert Spiegelberg, *Zur Ontologie des idealen Sollens*, 1958; Amedeo G. Conte, *Performativo vs. normativo*, 1994; Amedeo G. Conte / Paolo Di Lucia, *Thetic Function of Deontic Terms*, 1995; Paolo Di Lucia, *L’universale della promessa*, 1997).

Come segnala Di Lucia, secondo Spiegelberg vi sono enunciati in termini di ‘*sollen*’ (che nella lingua tedesca è il verbo deontico per antonomasia) i quali “*non* hanno un *senso deontico*, ma una *funzione thetica*: sono *theticamente* costitutivi di stati di cose” (Paolo Di Lucia, *L’universale della promessa*, 1997, p. 45).

Esempi di enunciati in termini di ‘*sollen*’ i quali non hanno senso deontico, ma funzione *thetica* sono i seguenti enunciati:

“*Buchstabe ‘S’ soll das Satzsubjekt bedeuten*” (“La lettera ‘S’ designa il soggetto dell’enunciato”).

“*Spiegel der sachsen sal dis buch sin genant*” (“Questo libro si chiama Specchio dei Sassoni”. L’esempio è tratto da un testo giuridico datato tra il 1212 e il 1235: l’antica codificazione germanica *Sachsenspiegel* di Eike von Repgow [ca. 1180-1233], *Sachsenspiegel (Landrecht)*, 1987, p. 15).

I *tipi cognitivi* i quali vengano definiti da uno studioso tramite un enunciato in termini di ‘*sollen*’ con funzione *thetica* (come i tipi cognitivi definiti tramite una definizione stipulativa o una ridefinizione) sono *tipi cognitivi thetici*.

Cognitivo vs. normativo Thetico vs. aethetico	Tipicità cognitiva	Tipicità normativa
	Tipicità thetica TIPO COGNITIVO THETICO Esempi: definizione stipulativa e ridefinizione (U. Scarpelli)	TIPO NORMATIVO THETICO Esempio: tipo legale (R. Sacco, G. De Nova)
Tipicità aethetica	TIPO COGNITIVO ATHETICO Esempio: prototipo (E. Rosch)	TIPO NORMATIVO ATHETICO Esempio: tipo sociale (R. Sacco, G. De Nova)

Schema 1. Schema combinatorio delle specie di tipo

4. QUARTA DICOTOMIA: TIPI EIDONOMICI VS. TIPI EIDOLOGICI.

4.0. Introduzione.

Lo schema combinatorio delle specie di tipo (schema 1.) che ho presentato alla fine del § 3. non esaurisce i sensi del concetto di tipo di atto giuridico da me individuati.

Esistono, infatti, (almeno) altri due sensi, rilevanti per la teoria degli atti giuridici, in cui si è parlato (sotto nomi differenti) di tipi normativi.

- (i) Il *primo* dei due sensi è stato studiato nell'ambito della teoria delle regole costitutive, ed è esemplificato dal concetto di "type costituito da regole".

- (ii) Il *secondo* dei due sensi è stato studiato nell'ambito della fenomenologia delle strutture eidetiche del giuridico, ed è esemplificato dal concetto di “*struttura giuridica a priori*”.

4.1. Tipi eidonomici.

Il concetto di “*type* costituito da regole” è stato studiato, in particolare, da Amedeo G. Conte nell'ambito della teoria delle regole costitutive.

4.1.1. Uno dei contributi più rilevanti di Conte alla teoria delle regole costitutive è stata la scoperta e la formulazione del concetto di “*regola eidetico-costitutiva*”.

Secondo Conte sono *regole eidetico-costitutive* “le regole le quali *sono* condizione necessaria di ciò su cui vertono”.³²

Un esempio paradigmatico (l'esempio che, nella teoria delle regole costitutive, è diventato l'esempio prototipico) del concetto di “*regola eidetico-costitutiva*” è dato dalle regole degli scacchi.³³

Scrive Conte:

La praxis chiamata: gioco degli scacchi e i praxemi di essa, le sue unità (i pezzi: ad esempio, l'alfiere; i praxemi: ad esempio, l'arroccamento; gli *status* ludici: ad esempio, lo scacco) non esistono anteriormente alle regole, e non sussistono indipendentemente da esse. È in questo senso che le regole costituiscono il gioco e (nel gioco) i suoi praxemi.³⁴

Il *pragmema* del gioco degli scacchi “arroccamento” costituisce un esempio di “*type* di atto costituito da regole”.

Secondo l'accezione che Conte propone del termine ‘*pragmema*’, infatti, un *pragmema* è un “*type* di atto costituito da regole eide-

³² Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, ²1995, p. 322.

³³ Come precisa Conte, e come già Wittgenstein aveva rilevato (prefigurando il concetto di “*regola eidetico-costitutiva*”), “ad essere eidetico-costitutive sono *non* singole regole (le regole *uti singulae*), ma *totalità* di regole (le regole d'una praxis *uti universae*)” (Amedeo G. Conte, *Deontica wittgensteiniana*, 1993, ²1995, p. 531).

³⁴ Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1993, ²1995, p. 322.

tico-costitutive”, è il *type* di una mossa (di un gioco costituito da regole eidetico-costitutive) in quanto distinto dai suoi singoli *tokens*.³⁵

4.1.2. Secondo Conte, le regole eidetico-costitutive sono condizione necessaria di ciò di cui esse sono regole in un *triplice* senso. Scrive Conte:

Le regole eidetico-costitutive sono in un triplice rapporto di condizione necessaria con una praxis e con i suoi praxemi: esse ne sono sia condizione (*eidetica*) di *concepibilità*, sia condizione (*aletica*) di *possibilità*, sia condizione (*estetica*) di *percepibilità*.³⁶

- (i) Ad esempio, la mossa (il *pragmema*) del gioco degli scacchi arroccamento non è *concepibile* se non in riferimento alle regole eidetico-costitutive che ne costituiscono il *type*, l'*eîdos*.
- (ii) Inoltre, se non vi fossero le regole degli scacchi (delle quali le regole sull'arroccamento sono parte), non esisterebbe il *type*, l'*eîdos* dell'arroccamento, e *a fortiori* (poiché, come segnala Conte, “non può esservi *token* di ciò di cui non vi sia *type*”), non sarebbe *possibile* compiere alcun arroccamento, non sarebbe possibile alcun *token* del *type* arroccamento.
- (iii) Infine, non è possibile *percepire* un *token* di un *type* costituito da regole eidetico-costitutive quale *token* di quel *type*, se non in riferimento alle regole eidetico-costitutive che ne costituiscono il *type*.

Scrive Conte:

Un *token* d'un *pragmema* (ad esempio: un *token* dell'arroccamento) non è riconoscibile come *token* del suo *type* se non in riferimento alle regole che, del suo *type*, sono costi-

³⁵ Come segnala Conte, il termine inglese '*pragmeme*' era già stato proposto (seppur in altra accezione) da Asa Kasher nel 1971 (cfr. Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, ²1995, p. 32).

Il paradigma “*type* vs. *token*” è stato formulato, invece, da Charles Sanders Peirce.

³⁶ Amedeo G. Conte, *Deontica wittgesteiniana*, 1993, ²1995, p. 540.

tutive. È solo per la trama e per il tramite delle regole che un *token* d'un *type* costituito da regole può essere percepito come *instantiation* del proprio *type*.³⁷

È solo in riferimento alle regole eidetico-costitutive d'una praxis che è possibile discernere (nel *continuum* dell'azione) praxemi discreti d'una praxis.³⁸

Proprio in quanto le regole eidetico-costitutive sono, come precisa Conte “(eidetica) condizione necessaria sia di concepibilità (*ex ante*), sia di percepibilità (*ex post*) dei praxemi, esse sono “regole eidetico-costitutive”: esse costituiscono l'*eidos* dei praxemi stessi.

Poiché le regole eidetico-costitutive costituiscono l'*eidos* dei praxemi di cui sono regola, propongo di chiamare i praxemi da esse costituiti (in quanto *types* costituiti da regole) *tipi eidonomici*.

Inoltre, poiché le regole eidetico-costitutive, da cui i tipi eidonomici sono costituiti, sono prodotto di un atto *thetico* di normazione (sono prodotto dell'atto *thetico* che stabilisce le regole del gioco), i tipi *eidonomici* sono (come i tipi *legali*) *tipi normativi thetici*.

I tipi *eidonomici* costituiscono, dunque, un sottoinsieme della categoria dei *tipi normativi thetici*, il quale si affianca al sottoinsieme dei tipi *legali*: i tipi *legali* ed i tipi *eidonomici* costituiscono due sottoinsiemi distinti della categoria dei *tipi normativi thetici*.

4.2. Tipi eidologici.

Dal concetto di “tipo *eidonomico*” che ho appena definito, si distingue il concetto di “tipo *eidologico*”.

Esempi di tipi eidologici sono le “*strutture giuridiche a priori*”.

4.2.1. Il concetto di “*struttura giuridica a priori*” è stato studiato, in particolare, da un fenomenologo tedesco, allievo di Edmund Husserl: Adolf Reinach.

Adolf Reinach fonda la sua idea di una “*dottrina a priori del diritto*” su una tesi ontologica forte; secondo Reinach, accanto agli oggetti fisici, agli oggetti psichici e agli oggetti ideali, esiste “un

³⁷ Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, ²1995, p. 341.

³⁸ Amedeo G. Conte, *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*, 1983, ²1995, p. 301.

tipo del tutto nuovo di oggetti”: i “*rechtliche Gebilde*” [strutture, costruzioni, conformazioni, entità giuridiche].³⁹

Reinach sostiene che i *rechtliche Gebilde* “possiedono un essere che è indipendente dal riconoscimento o meno dell’uomo e, in modo particolare, è indipendente da ogni diritto positivo.”⁴⁰

Secondo Reinach, i *rechtliche Gebilde* precedono ogni diritto positivo. Il diritto non li produce, ma se li trova davanti.

Scrivono Reinach:

*Die sog. spezifisch rechtlichen Grundbegriffe haben ein außerpositiv-rechtliches Sein [...]. Das positive Recht mag sie ausgestalten und umgestalten, wie es will: sie selbst werden von ihm vorgefunden, nicht erzeugt.*⁴¹

I cosiddetti concetti fondamentali specificamente giuridici hanno un essere giuridico extra-positivo. Il diritto positivo può elaborarli e modificarli come vuole, ma essi stessi sono dal diritto trovati, e non prodotti.

E ancora:

*Die rechtlichen Gebilde bestehen unabhängig vom positiven Rechte, sie werden aber von ihm vorausgesetzt und benutzt.*⁴²

Le strutture giuridiche [*rechtlichen Gebilde*] esistono indipendentemente dal diritto positivo; esso tuttavia le presuppone e le utilizza.

Per questi *rechtliche Gebilde* valgono, secondo Reinach, leggi sintetiche *a priori* (che Reinach definisce, con un termine del lessico fenomenologico, “*Wesensgesetze*” [“leggi d’essenza”]), ossia “leggi eidetiche o eidologiche”, leggi che ineriscono all’*eîdos*, all’essenza d’ogni singolo *rechtliches Gebilde*.

³⁹ Sono state proposte diverse traduzioni del sintagma ‘*rechtliche Gebilde*’. Per una ricognizione delle differenti traduzioni del sintagma ‘*rechtliche Gebilde*’ rimando a: Paolo Di Lucia, *L’universale della promessa*, 1997, pp. 73-74. Nel presente lavoro adotto la traduzione dello stesso Di Lucia: ‘strutture giuridiche’.

⁴⁰ Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. p. 4.

⁴¹ Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. p. 7.

⁴² Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. p. 8.

Tali leggi sono, secondo Reinach, “intuibili in maniera evidente” (tramite quella forma di intuizione che, in fenomenologia, viene definita “*intuizione eidetica*”).⁴³

I *rechtliche Gebilde* sono, dunque, “strutture giuridiche *a priori*”.

Cómpito della dottrina *a priori* del diritto è, secondo Reinach, di indagare l'essenza di tali strutture giuridiche *a priori* portando alla luce le leggi che si fondano in esse.⁴⁴

Sebbene Reinach non parli espressamente di “tipi” in relazione alle strutture giuridiche [*rechtliche Gebilde*] da lui studiate nella sua “dottrina *a priori* del diritto”, tuttavia egli afferma che uno dei tratti caratteristici delle strutture giuridiche *a priori* è che, “anche quando io attribuisco alla singola struttura giuridica [*rechtliches Gebilde*], esistente in un momento determinato, una predicazione, la mia predicazione investe questa struttura giuridica non nella sua individuale *singularità*, ma nella sua *tipicità*.”⁴⁵ In altri termini, la mia predicazione investe il *rechtliches Gebilde* in quanto tipo, in quanto *type*, non in quanto *token* di un *type*.

4.2.2. Un esempio di struttura giuridica *a priori* è la promessa [*Versprechen*], studiata da Adolf Reinach nell'ambito della sua “dottrina *a priori* del diritto”.

Paolo Di Lucia, in: *L'universale della promessa*, 1997, individua nove leggi eidetiche [*Wesensgestze*] che, secondo Reinach, sono iscritte nella struttura eidetica della promessa.

Io mi limiterò a citare, a titolo esemplificativo, le prime due leggi eidetiche [*Wesensgesetze*] individuate da Di Lucia:

- (i) *Prima legge eidetica* [*Wesensgesetz*]: Se esiste una promessa, allora esistono un'obbligazione del promittente e una pretesa del promissario.

⁴³ Cfr. Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. pp. 6-7.

⁴⁴ Cfr. Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. p. 147.

⁴⁵ Cfr. Adolf Reinach, *Sämtliche Werke*, 1989, vol. I, p. 144, trad. it. p. 5; riporto la traduzione di Paolo Di Lucia (Paolo Di Lucia, *L'universale della promessa*, 1997, p. 77).

- (ii) *Seconda legge eidetica* [*Wesensgesetz*]: Se il promittente esegue la prestazione (se adempie la promessa), obbligazione e pretesa si estinguono.⁴⁶

4.2.3. Vi sono alcuni elementi di analogia fra il concetto di “*type* costituito da regole” e il concetto di “struttura giuridica *a priori*”.

Sia le regole eidetico-costitutive che costituiscono i pragrammi di una praxis, sia le leggi eidetiche, i *Wesensgesetze*, che costituiscono le strutture giuridiche *a priori* sono, infatti, condizione eidetico-trascedentale di pensabilità e di possibilità di ciò di cui sono regole.

Secondo Di Lucia, i *rechtliche Gebilde* di Reinach sono “*strutture* (e *leggi di struttura*) eidetico-trascedentali, poiché sono condizione di pensabilità e condizione di possibilità dell’esperienza giuridica stessa.”⁴⁷

Reinach, infatti, scrive:

*Die Struktur des positiven Rechtes kann erst durch die Struktur der außerpositiv-rechtlichen Sphäre verständlich werden.*⁴⁸

La struttura del diritto positivo può risultare comprensibile solo attraverso la struttura della sfera giuridica extra-positiva.

Tuttavia, sebbene tra il concetto di “*type* costituito da regole” e il concetto di “struttura giuridica *a priori*” vi siano alcuni elementi di analogia, non è chiaro se le “strutture giuridiche *a priori*” debbano essere interpretate (in quanto *giuridiche*, in quanto *rechtliche*) come tipi *normativi* o (in quanto oggetto di *intuizione eidetica*) come tipi *cognitivi*.

Secondo Amedeo G. Conte, esse sono tipi *cognitivi*.

Conte sostiene infatti (riprendendo una tesi di Maria-Elisabeth Conte, poi ripresa da Paolo Leonardi in: *Sulle regole*, 1983) che le leggi eidetiche [*Wesensgesetze*] delle strutture giuridiche *a priori*, così come le *essential rules* degli atti linguistici, non siano regole

⁴⁶ Cfr. Paolo Di Lucia, *L’universale della promessa*, 1997, pp. 107-108.

⁴⁷ Paolo Di Lucia, *L’universale della promessa*, 1997, p. 77.

⁴⁸ Adolf Reinach, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, 1913, trad. it. p. 9.

eidetico-costitutive: esse non sono né regole costitutive, né regole. Scrive, infatti, Conte:

Una *essential rule*, in quanto esprime, *ausdrückt*, l'essenza di un atto, non può costituire, *ausmachen*, l'essenza di esso.⁴⁹

Le *essential rules* si limitano, dunque, secondo Conte, ad “esplicitare la costituzione intrinseca di un'istituzione”, non costituiscono l'istituzione stessa.

Poiché le leggi eidetiche [*Wesensgesetze*] da cui è costituita una struttura giuridica *a priori* ineriscono all'essenza, all'*eidos* stesso, della struttura giuridica *a priori* e possono soltanto essere oggetto di intuizione, di *intuizione eidetica*, non di *statuizione thetica*, propongo di chiamare le strutture giuridiche *a priori* (i *rechtliche Gebilde*) *tipi eidologici*.

Poiché, inoltre, le leggi eidetiche che costituiscono i tipi eidologici possono soltanto essere oggetto di intuizione, di *intuizione eidetica*, non di *statuizione thetica*, il tipo eidologico (di cui è un esempio la struttura giuridica *a priori* [*rechtliches Gebilde*]) appartiene (secondo la tesi di Amedeo G. Conte e di Maria-Elisabeth Conte), come il concetto di “prototipo”, alla categoria dei *tipi cognitivi athetici*.

I tipi *eidologici* costituiscono, dunque, un sottoinsieme della categoria dei *tipi cognitivi athetici*, il quale si affianca al sottoinsieme dei *prototipi*: i *tipi eidologici* e i *prototipi* costituiscono due sottoinsiemi distinti della categoria dei *tipi cognitivi athetici*.

4.2.4. Facendo riferimento allo schema 1. presentato *sub* 3.2.3., il tipo *eidologico* troverebbe posto, dunque, nella casella in cui ho inserito il *prototipo*, ossia nella casella individuata dalla combinazione dei tratti della tipicità *cognitiva* e della tipicità *athetica*.

Il tipo *eidonomico* troverebbe posto, invece, nella stessa casella in cui ho inserito il tipo *legale*, ossia nella casella individuata dalla combinazione del tratto della tipicità *normativa* e del tratto della tipicità *thetica*.


⁴⁹ Amedeo G. Conte, *Fenomeni di fenomeni*, 1986, ²1995, p. 334. Conte nega che una “*essential rule*” sia una “*rule*”. Questa critica al concetto di “*essential rule*” di John Rogers Searle, vale anche per il concetto di “*Wesensgesetz*” [“legge eidetica”] di Reinach.

Una nuova rappresentazione dello schema potrebbe, dunque, essere la seguente (schema 2.):

Cognitivo vs. normativo Thetico vs. athetico	Tipicità cognitiva	Tipicità normativa
	Tipicità thetica	TIPO COGNITIVO THETICO Esempi: definizione stipulativa e ridefinizione (U. Scarpelli)
Tipicità athetica	TIPO COGNITIVO ATHETICO Esempi: prototipo (E. Rosch); tipo eidologico (A. Reinach)	TIPO NORMATIVO ATHETICO Esempio: tipo sociale (R. Sacco, G. De Nova)

Schema 2. Schema combinatorio delle specie di tipo

Un altro modo per rappresentare la tipologia dei sei concetti di tipo da me individuati è rappresentato, infine, dallo schema 3., che conclude il presente saggio: esso è uno schema sinottico della tipologia dei concetti di tipo da me individuati ([1.]: ridefinizione e definizione stipulativa, [2.]: prototipo, [3.]: tipo eidologico, [4.]: tipo legale, [5.]: tipo eidonomico, [6.]: tipo sociale), il quale permette di rendere conto anche della distinzione (all'interno della categoria dei tipi cognitivi athetici) tra *prototipo* ([2.]) e tipo *eidologico* ([3.]) e della distinzione (all'interno della categoria dei tipi normativi thetici) tra tipo *legale* ([4.]) e tipo *eidonomico* ([5.]).



Schema 3. Sinossi delle sei specie di tipo: [1.] ridefinizione e definizione stipulativa, [2.]: prototipo, [3.]: tipo eidologico, [4.]: tipo legale, [5.]: tipo eidonomico, [6.]: tipo sociale

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Azzoni, Giampaolo M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*. Padova, CEDAM, 1988.
- Azzoni, Giampaolo M., *Filosofia dell'atto giuridico in Immanuel Kant*. Padova, CEDAM, 1998.
- Belvedere, Andrea, *I poteri semiotici (Alice e l'art. 12 Preleggi)*. In: Gianformaggio, Letizia / Jori, Mario, *Scritti per Uberto Scarpelli*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 85-105.
- Betti, Emilio, *Teoria generale del negozio giuridico*. Torino, UTET, 1943. Riedizione a cura di Giuliano Crifò: Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1994.
- Canguilhem, Georges, *Le normal et le pathologique*. Paris, PUF, 1966, ⁸1999.
- Conte, Amedeo G., *Paradigmi d'analisi della regola in Wittgenstein*. In: Egidi, Rosaria (ed.), *Wittgenstein. Momenti di una critica del sapere*. Napoli, Guida, 1983, pp. 37-82. Riedizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 265-312.
- Conte, Amedeo G., *Fenomeni di fenomeni*. In: Galli, Giuseppe (ed.), *Interpretazione ed epistemologia. Atti del VII Colloquio sulla interpretazione (Macerata 1985)*. Torino, Marietti, 1986, pp. 167-198. Riedizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 313-346.
- Conte, Amedeo G., *Minima deontica*. In: "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 65 (1988), pp. 427-475. Riedizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 355-407.
- Conte, Amedeo G., *Deontica wittgensteiniana*. In: Gargani, Aldo G. (ed.), *Wittgenstein contemporaneo*. Genova, Marietti, 1993, pp. 115-156.

- Riedizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 517-561.
- Conte, Amedeo G., *Performativo vs. normativo*. In: Scarpelli, Uberto / Di Lucia, Paolo (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Milano, LED, 1994, pp. 247-263. Riedizione in: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. II. Studi 1982-1994*. Torino, Giappichelli, 1995, pp. 589-607.
- Conte, Amedeo G., *Il linguaggio dell'atto*. In: Conte, Amedeo G., *Filosofia del linguaggio normativo. III. Studi 1995-2001*. Torino, Giappichelli, 2001, pp. 947-979.
- Conte, Amedeo G. / Di Lucia, Paolo, *Thetic Function of Deontic Terms*. In: "European Journal of Law, Philosophy and Computer Science", 1995, preprints del 17th World Congress della International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (Bologna 1995: *Challenges to Law at the End of the 20th Century*), vol. V (Working Groups 50-69), 1995, pp. 220-221.
- De Nova, Giorgio, *Il tipo contrattuale*. Padova, CEDAM, 1974.
- Di Lucia, Paolo, *L'universale della promessa*. Milano, Giuffrè, 1997.
- Ducrot, Oswald, *Dire et ne pas dire*. Paris, Hermann, 1972. Traduzione italiana: *Dire e non dire*. Roma, Officina, 1979.
- Kleiber, Georges, *La sémantique du prototype. Catégorisation et sens lexical*. Paris, PUF, 1990.
- Leonardi, Paolo, *Sulle regole*. Verona, Libreria Universitaria, 1983.
- Lorini, Giuseppe, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*. Padova, CEDAM, 2000.
- Lorini, Giuseppe (ed.), *Atto giuridico*. Bari, Adriatica Editrice, 2002.
- Mortara Garavelli, Bice, *Le parole e la giustizia*. Torino, Einaudi, 2001.
- Passerini Glazel, Lorenzo, *Teoria dei prototipi: linguistica, filosofia, diritto*. Tesi di laurea: Pavia, 1998.
- Reinach, Adolf, *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*. "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1 (1913), pp. 685-847. Riedizione, con il titolo: *Zur Phänomenologie*

- des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts.* München, Kösel, 1953. Traduzione di Daniela Falcioni: *I fondamenti a priori del diritto civile.* Milano, Giuffrè, 1990.
- Robinson, Richard, *Definition.* Oxford, Clarendon Press, 1954.
- Rosch, Eleanor, *Cognitive Reference Points.* "Cognitive Psychology", 7 (1975), pp. 532-547.
- Rosch, Eleanor, *Cognitive Representations of Semantic Categories.* "Journal of Experimental Psychology: General", 104 (1975), pp. 192-233.
- Sacco, Rodolfo, *Il contratto.* Torino, UTET, 1975.
- Sacco, Rodolfo, *Crittotipo.* In: *Digesto quarta edizione.* Torino, UTET, vol. V, 1989, pp. 39-40.
- Sacco, Rodolfo, *La comparaison juridique au service de la connaissance du droit.* Paris, Economica, 1991.
- Scarpelli, Uberto, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo.* In: "Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino", serie III, tomo 5, pt. II, n. 1, Torino, 1959, pp. 1-53. Riedizione a cura di Anna Pintore: *Contributo alla semantica del linguaggio normativo.* Milano, Giuffrè, 1985.
- Spiegelberg, Herbert, *Zur Ontologie des idealen Sollens.* In: "Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft", 66 (1994), pp. 243-253.
- Viora, Mario Enrico, *Consolidazioni e codificazioni.* Bologna, Zanichelli, 1932; Torino, Giappichelli, ³1967.
- Whorf, Benjamin Lee, *Language, Thought, and Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whorf.* Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1956. Traduzione di Francesco Ciafaloni: *Linguaggio, pensiero e realtà.* Torino, Boringhieri, 1970.
- Zanarone, Giuseppe, *La società a responsabilità limitata come "tipo" normativo.* In: Galgano, Francesco, *Società in accomandita per azioni / Zanarone, Giuseppe, La società a responsabilità limitata come "tipo" normativo / Tantini, Giovanni, Trasformazione e fusione delle società.* Padova, CEDAM, 1985, pp. 19-76.

Finito di stampare nel mese di settembre 2012
dalla Fotocomposizione La Matrice - Bari
per conto della Editrice Adriatica D.A. - Bari